



**REGOLAMENTO RELATIVO AI LIMITI AL CUMULO DI INCARICHI
RICOPERTI DAGLI AMMINISTRATORI**

Art. 1 – LIMITI AL NUMERO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO IN SOCIETÀ NON APPARTENENTI AL GRUPPO CREDITO VALTELLINESE O NELLE QUALI IL CREDITO VALTELLINESE NON DETENGA, ANCHE INDIRECTAMENTE, UNA PARTECIPAZIONE STRATEGICA

Gli Amministratori non possono ricoprire più di sei incarichi di amministrazione, direzione o controllo in società quotate e in società bancarie, assicurative e finanziarie o di rilevanti dimensioni, ovvero loro controllanti e controllate (più incarichi, sino a un massimo di quattro, all'interno di uno stesso gruppo valgono per uno; superiori a quattro valgono per due) fino ad un massimo di dieci incarichi complessivi, tenuto conto di tutti gli incarichi nell'ambito di un medesimo gruppo.

Restano comunque ferme, ove più rigorose, le cause di ineleggibilità e decadenza nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigente.

L'Amministratore Delegato non può ricoprire alcun incarico esecutivo e più di due incarichi non esecutivi o di controllo in società quotate e in società bancarie, assicurative e finanziarie o di rilevanti dimensioni, ovvero loro controllanti e controllate (più incarichi, sino a un massimo di quattro, all'interno di uno stesso gruppo valgono per uno; superiori a quattro valgono per due), fino ad un massimo di sei incarichi complessivi, tenuto conto di tutti gli incarichi nell'ambito di un medesimo gruppo.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione non può ricoprire più di due incarichi esecutivi e più di tre incarichi non esecutivi o di controllo in società quotate e in società bancarie, assicurative e finanziarie o di rilevanti dimensioni, ovvero loro controllanti e controllate (più incarichi, sino a un massimo di quattro, all'interno di uno stesso gruppo valgono per uno; superiori a quattro valgono per due), fino ad un massimo di otto incarichi complessivi, tenuto conto di tutti gli incarichi nell'ambito di un medesimo gruppo.

Per **altre società** si intendono società non appartenenti al Gruppo Credito Valtellinese o nelle quali il Credito Valtellinese non detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica.

Per **incarichi esecutivi** si intendono le cariche di Amministratore Delegato, Membro del Consiglio di Gestione, Presidente del Consiglio di Amministrazione qualora destinatario di deleghe gestionali o del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, Direttore Generale.

Per **incarichi non esecutivi o di controllo** si intendono le cariche di Membro del Consiglio di Amministrazione senza deleghe, Membro del Consiglio di Sorveglianza, componente del Collegio Sindacale.

Per **società di notevoli dimensioni** si intendono le società con un ammontare di ricavi consolidati superiore a 500 milioni di euro ovvero un numero di dipendenti - a livello di Gruppo - superiore a 500.

Per **società finanziaria** si intende la società che esercita in via esclusiva o prevalente una o più delle attività previste dall'art. 1, comma 2, lett. f), numeri da 2 a 12 del Testo Unico Bancario nonché altre attività finanziarie di cui al numero 15 della medesima lettera.

L'iscrizione agli specifici albi pubblici prevista per i soggetti finanziari costituisce presunzione di finanziarietà.

Rientrano tra le società finanziarie le "società di partecipazione" che detengono partecipazioni prevalentemente nel settore finanziario, nonché quelle che detengono partecipazioni prevalentemente nel settore industriale quando il loro ruolo è di "merchant banking" e quindi si caratterizza per l'attività di consulenza e assistenza finanziaria all'impresa.

Per **partecipazione strategica** si intende una partecipazione almeno pari al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e al 5% del patrimonio di vigilanza consolidato del Gruppo Credito Valtellinese.

Oltre alle altre incompatibilità previste dalla normativa vigente, la carica di Amministratore è altresì incompatibile con cariche di natura politica, intendendosi le cariche di parlamentare nazionale ed europeo, di membro del Governo, nonché di componente dei Consigli o delle Giunte regionali, provinciali e comunali, o sindacale

ART. 2. – PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI NOMINA E SUPERAMENTO DEL LIMITE AL NUMERO DEGLI INCARICHI

I candidati alla nomina di amministratore devono fornire al Consiglio di Amministrazione la situazione aggiornata degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti.

Successivamente alla nomina, gli Amministratori, prima di assumere un incarico di amministrazione, direzione o controllo in altre società per le quali è previsto il limite al cumulo degli incarichi dovranno darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

In caso di superamento del limite, il Consiglio di Amministrazione, valutata la situazione nell'interesse della Società, invita l'amministratore ad assumere le conseguenti decisioni. Qualora l'amministratore non assuma alcuna decisione in merito, il Presidente del Consiglio di Amministrazione può darne informativa alla prima Assemblea utile della situazione di superamento del limite al cumulo di incarichi da parte del Consigliere.